



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE n. 34 del 11/12/2024

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - DETERMINAZIONI ALIQUOTE IMU ANNO 2025.

L'anno duemilaventiquattro, addì undici del mese di Dicembre, con inizio alle ore 18:30 presso la sede del Municipio di Piazza Donatori di Sangue n.1, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione comunale e provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale. Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra partecipano i seguenti consiglieri:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Presenza</u>
BERNARDI GIOVAN BATTISTA	SI
BERNARDI GIOVANNI PIETRO	SI
BOTTANELLI STELLA	SI
RAMPONI MARCO	SI
MAFFEIS MATTIA	SI
RIVETTA DANIELE	SI
MANGANONI GIULIETTA FRANCESCA	SI
REGAZZOLI SARA	SI
BONOMELLI ELENA	SI
BERNARDI PAOLO	SI
REGAZZOLI MARCO	SI

PRESENTI: 11 ASSENTI: 0

Assiste l'adunanza - con funzioni consultive e referenti - Il Segretario Comunale, Dott. Matteo Tonsi, che, eseguito l'appello per chiamata nominale, attestando la sussistenza del numero legale dei consiglieri intervenuti; ciò accertato, il Sindaco - Giovan Battista Bernardi, assume la presidenza del Consiglio Comunale e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - DETERMINAZIONI ALIQUOTE IMU ANNO 2025.

Il Sindaco introduce l'argomento all'ordine del giorno, dando atto che per l'anno 2025 saranno confermate le vigenti aliquote e forme di esenzione relative all'imposta municipale unica (IMU) come già determinate dal Consiglio Comunale per le scorse annualità, rammentando come le stesse siano ormai immutate da numerosi anni.

RAMMENTATO CHE:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- l'art.52 D.Lgs.15 dicembre 1997 n.446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentatosi applicano le disposizioni di leggi vigenti";

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che "... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'aumento ...";
- al comma 749 che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."
- al comma 750, che "... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'aumento ...";
- al comma 751, che "... Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'aumento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...";
- al comma 752, che "... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'aumento ...";
- al comma 753, che "... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...";
- al comma 754, che "... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'aumento ...";
- al comma 759, lett. g bis) che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, tra gli altri, "... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...";

VISTO altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale "... È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...";

RICHIAMATO, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTO:

- l'art. 1, comma 757, primo periodo, della legge n. 160 del 2019, in base al quale, in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa;
- l'art. 1, comma 757, secondo e terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, i quali prevedono rispettivamente che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 e che con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote;
- l'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, secondo il quale, in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto;

VISTO il Decreto del MEF 6 settembre 2024 - pubblicato in G.U. n. 219 del 18 settembre 2024 integrativo del Decreto del MEF 7 luglio 2023- rubricato "*Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*";

PRESO ATTO CHE l'art. 6 bis del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che "... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...";

CONSIDERATO CHE per quanto fin qui esposto, a decorrere dall'anno di imposta 2025, la Delibera di Consiglio Comunale per la determinazione delle aliquote Imu, dovrà essere redatta e corredata "... tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze...";

PRESO ATTO CHE l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone quanto di seguito menzionato:

"767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente...";

TENUTO CONTO, a tal fine, del "Prospetto aliquote IMU - Comune di Berzo Demo - ID Prospetto 1285 riferito all'anno 2025" redatto e corredato "... tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze...", nel testo contenuto nel documento denominato allegato A), che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO CHE il "Prospetto aliquote IMU - Comune di Berzo Demo - ID Prospetto 1285 riferito all'anno 2025" definisce le aliquote Imu applicabili per l'anno 2025 e come di seguito dettagliatamente rappresentato:

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,005%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	NO
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,12%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	0,92%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,92%

RITENUTO, per quanto fin qui esposto:

- di approvare il “*Prospetto aliquote IMU - Comune di Berzo Demo - ID Prospetto 1285 riferito all'anno 2025*” redatto e corredato – ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 - “...utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze...”, nel testo contenuto nel documento denominato allegato A), che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di formulare specifico indirizzo al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria perché adotti tutti gli adempimenti necessari al fine della definizione degli aspetti tecnici conseguenti all'adozione del presente atto deliberativo, finalizzati nello specifico, tra gli altri, anche alla trasmissione, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi e per gli effetti dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti favorevoli n.8, astenuti n.3 (opposizione) e contrari nessuno, espressi dai consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. **DI APPROVARE** il “*Prospetto aliquote IMU - Comune di Berzo Demo - ID Prospetto 1285 riferito all'anno 2025*” redatto e corredato – ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 - “...utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze...”, nel testo contenuto nel documento denominato allegato A), che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. **DI FORMULARE SPECIFICO INDIRIZZO** al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria perché adotti tutti gli adempimenti necessari al fine della definizione degli aspetti tecnici conseguenti all'adozione del presente atto deliberativo, finalizzati nello specifico, tra gli altri, anche alla trasmissione, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi e per gli effetti dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
4. **DI DARE ATTO CHE** le predette aliquote avranno efficacia dal 1° gennaio 2025;
5. **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n.241 del 7 agosto 1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;

6. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi;

Infine, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n.8, astenuti 3 (opposizione) e contrari nessuno, espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Giovan Battista Bernardi

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Matteo Tonsi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'articolo 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69. in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi

Lì, 16/12/2024

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Matteo Tonsi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione:

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000)

- diverrà esecutiva il 10/01/2025 decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000).

Lì, 16/12/2024

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Matteo Tonsi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Berzo Demo, 18/12/2024

Il Responsabile
Massimo Maffessoli